



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA PRG e Pianificazione territoriale

## DETERMINAZIONE N. 1774 DEL 16/09/2013

<b>OGGETTO:</b>	<b>PROROGA DEI TERMINI DI DEPOSITO DELLA RI-ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPARTO ST3_P12 A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO (B3.1) CON UN PARCHEGGIO PUBBLICO ADIACENTE NELL'AREA DELL'EX FORO BOARIO.</b>
-----------------	--

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO CHE:

nella Regione Marche le modalità per la pubblicazione del P.R.G. e relative varianti è disciplinata dalla LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 34, Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio, e nella specifico dall'art. 26 comma 1 che recita:

*“Art. 26 Approvazione degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e delle relative varianti.*

*1. Il piano regolatore generale (PRG), adottato dal Consiglio comunale, è depositato a disposizione del pubblico, per sessanta giorni, presso la segreteria del Comune. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo del Comune e sulle pagine locali di almeno un giornale quotidiano di diffusione regionale, elevato a tre per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché mediante l'affissione di manifesti. Entro i sessanta giorni di deposito, chiunque può formulare osservazioni sui criteri e sulle linee generali del PRG adottato.  
...omissis”*

la Regione Marche ha già avuto modo di precisare la corretta interpretazione del sopracitato comma con il Parere del dipartimento Affari Istituzionali e Generali, P.F. Consulenza agli Enti Locali, del 05/03/2004 prot. 0173:

“...

*1) Il vigente e sopra citato comma 1 dell'art. 26 della L.R. 34/1992, come sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 agosto 2001, n. 19, distingue chiaramente tra il deposito del PRG o di una sua variante (per le varianti cfr. il rinvio al comma 1 disposto dal comma 10 dell'art. 26) – dopo l'adozione da parte del Consiglio comunale – a disposizione del pubblico, per sessanta giorni, presso la segreteria del Comune e la notizia dell'avvenuto deposito mediante avviso pubblicato all'albo del Comune, sulle pagine locali di almeno un giornale quotidiano di diffusione regionale e mediante l'affissione di manifesti. Tale distinzione era tenuta presente anche dalle norme sopra citate alle lettere b), c) e d).*

*Il deposito del PRG o della sua variante a disposizione del pubblico, per sessanta giorni, presso la segreteria del Comune, costituisce la forma di pubblicità legale del piano adottato, mentre la notizia dell'avvenuto deposito mediante la pubblicazione degli avvisi all'albo del Comune, sui giornali e sui manifesti dà vita ad una serie di forme di comunicazione che accompagnano la pubblicità legale.*

*Indubbiamente, queste forme di comunicazione determinano la conoscibilità del provvedimento di adozione del piano e, da un lato, facilitano (o addirittura stimolano) la presentazione di osservazioni o opposizioni al piano adottato e, dall'altro lato, pongono gli interessati in grado di impugnare in via giurisdizionale tale provvedimento ai sensi dell'art. 2 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.*

...

*Tuttavia, i termini per la formulazione di eventuali osservazioni sono collegati, dalle norme sopra citate, riguardanti la formazione del piano regolatore comunale, non alle forme di comunicazione che accompagnano la pubblicità legale, non agli avvisi pubblicati sui giornali, ma alla forma di pubblicità legale consistente nel deposito del piano stesso presso la segreteria comunale. Infatti, il citato art. 26 della L.R. 34/1992 stabilisce: entro i sessanta giorni di deposito, chiunque può formulare osservazioni sui criteri e sulle linee generali del PRG adottato. Vale a dire che il termine decorre dal deposito e non dagli avvisi. Spesso, nella pratica, il periodo di deposito viene fatto decorrere a partire dalla data della pubblicazione dell'avviso, però in base a quanto rilevato sopra, le disposizioni di legge collegano il termine di sessanta giorni alla data di deposito.*

*Il vero strumento preordinato alla raccolta delle osservazioni è quello consistente nella pubblicazione del piano o della sua variante mediante deposito nella segreteria comunale, mentre le forme di comunicazione che accompagnano la pubblicazione hanno il più limitato compito di facilitare la proposizione di osservazioni.*

...”;

il legislatore nazionale è intervenuto sulla materia della pubblicità legale degli atti con il fine di passare nelle pubbliche amministrazioni dalla pubblicità cartacea alla pubblicità on line, in particolare l'articolo 5, comma 6, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011, impone agli enti locali di pubblicare sul proprio sito gli “*elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici*”. La disposizione si applica a partire dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia dall'11 settembre 2011.

Il legislatore è intervenuto sul corpo della legge 18 giugno 2009, n. 69, introducendo un comma 1bis all'articolo 32, disposizione finalizzata ad attribuire l'effetto di pubblicità legale esclusivamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. L'articolo 32, significativamente intitolato “Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”, così recita:

*“Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)*

*1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione e' effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente e' altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.*

*1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*...omissis*

*5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.*

...”

in seguito all'entrata in vigore della sopracitata norma nazionale è da rilevare il seguente parere del Servizio Attività Normativa e Legale e risorse Strumentali, P.F. Legislativo e Attività Istituzionali, della Regione Marche del 12/07/2012 prot. 0495179:

“...

*Ciò comporta, con riferimento al quesito in oggetto che le forme di pubblicità notiziale imposte dall'art. 26 della legge urbanistica regionale n. 34 del 1992, non sono affatto venute meno, in quanto, una volta provveduto a pubblicare sul sito informatico del comune, invece che nell'Albo pretorio, l'avviso di avvenuto deposito presso la Segreteria comunale, della delibera di adozione del P.R.G. e della relativa documentazione tecnica allegata, il responsabile del procedimento dovrà comunque integrare tale forma di pubblicità legale con gli ulteriori adempimenti notiziali previsti dalla norma in questione (pubblicazione dello stesso avviso di avvenuto deposito degli atti*

*suddetti sui quotidiani locali e contestuale sua riproduzione in manifesti da affiggere negli appositi spazi del territorio comunale) onde consentire la massima diffusione della notizia a vantaggio anche di quei cittadini che non si avvalgono normalmente nella loro vita di relazione dell'uso di strumenti informatici.*

...”;

si evidenzia da ultimo il seguente decreto nazionale intervenuto sulla disciplina della pubblicazione degli atti urbanistici, DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

*“Art. 39 Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio*

*1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:*

*a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;*

*b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.*

*2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.*

*3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.*

*4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.”*

#### **PREMESSO INOLTRE CHE:**

con delibera consiliare n° 120 del 26/06/2013 esecutiva ai sensi di legge, è stata ri-adoptata la VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/92 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPARTO ST3\_P12 A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO (B3.1) CON UN PARCHEGGIO PUBBLICO ADIACENTE NELL'AREA DELL'EX FORO BOARIO;

la delibera di adozione e gli elaborati tecnici sono stati pubblicati sul sito istituzionale on line del Comune nonché depositati a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Archivio, consultabili durante gli orari d'ufficio a far tempo dal giorno 05/08/2013;

**RITENUTO OPPORTUNO**, alla luce del citato parere della Regione Marche sul permanere della necessità di pubblicare l'avviso di deposito su tre quotidiani a diffusione regionale nonché di affiggere i manifesti negli appositi spazi del territorio comunale con il fine di rendere massima la diffusione della notizia, l'esplicitazione del diritto civico di accesso di cui al D.Lgs. 33/2013 e procedere alla pubblicazione sui quotidiani e all'affissione dei manifesti prorogando i termini di deposito della variante di sessanta giorni dal giorno della pubblicazione;

VISTA la L. 17.8.1942 n. 1150 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 5.8.1992 n. 34 e s.m.i.;

VISTA la L. n. 69/2009;

VISTO il D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2011;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;

**Parere di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147/bis del Tuel attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e che:**

Il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente derivanti dal pagamento delle pubblicazioni obbligatorie per legge, somme previste al capitolo 1091.302.01 del bilancio 2013;

### **DETERMINA**

**DI PROROGARE** per i motivi indicati in narrativa alla quale si rinvia espressamente i termini di deposito e di presentazione delle osservazioni della variante al P.R.G. in oggetto fino al giorno 18 Novembre 2013 compreso;

**DI DARE ATTO** che gli atti della variante saranno consultabili inoltre nel sito WEB del Comune di Fano (<http://www.comune.fano.ps.it/>) alla voce "Avvisi Urbanistica";

**DI DARE ATTO** che durante il periodo di deposito della variante chiunque può prenderne visione e presentare opposizioni ed osservazioni in triplice copia in carta semplice;

**DI DARE ATTO** che dopo tale scadenza, il Consiglio Comunale si esprimerà sulle osservazioni presentate e contestualmente adotterà definitivamente la Variante al P.R.G., che verrà trasmessa alla Giunta Provinciale per l'espressione del parere di competenza.

**IL DIRIGENTE**  
**Settore5: Servizi Lavori Pubblici**  
**ed Urbanistica**  
**Arch. Adriano Giangolini**